

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

148° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) *MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra*

(4813) *Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) *PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 10
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>), relatore alla Commissione	3

(4751) *FISICHELLA ed altri: Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma*

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

* PRESIDENTE	Pag. 11, 12
* ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	13
BISCARDI (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	12
BRIGNONE (<i>Lega Forza Nord Padania</i>)	12
D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali	12
* MONTICONE (<i>PPI</i>), relatore alla Commissione	11
NAVA (<i>UDEUR</i>)	12
PACE (<i>AN</i>)	12
RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	12

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un

disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(735) SERVELLO: *Nuove norme in materia di teatro di prosa*

(1459) MANCONI: *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: *Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) Athos DE LUCA: *Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

Petizione n. 786 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio.
Abbinamento della petizione n. 786)

* PRESIDENTEPag. 13, 15
LOMBARDI SATTRIANI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*13, 14
MARRI (AN)13, 14

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4447) MONTICONE ed altri: Tutela del patrimonio storico della grande guerra

(4813) Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

(4832) PALOMBO ed altri: Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4447, 4813 e 4832.

Ricordo che nella seduta del 2 novembre scorso ha avuto luogo la discussione generale ed il relatore, senatore Asciutti, ha preannunciato la presentazione di un testo unificato sul quale prego quindi il relatore di riferire alla Commissione.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do anzitutto lettura del testo unificato da me predisposto per i tre disegni di legge all'ordine del giorno, chiarendo anzitutto che esso tiene conto degli importanti elementi informativi, nonché degli spunti emersi dal sopralluogo che una delegazione della Commissione ha effettuato, il 27 e 28 ottobre scorso, nei luoghi più significativi della Grande guerra (Altopiano di Asiago, Cortina d'Ampezzo e Corvara) e durante il quale sono stati ascoltati tutti i soggetti interessati alla tutela di questo patrimonio storico; mi riferisco ai sindaci, ai rappresentanti delle varie associazioni di volontariato e al Corpo degli alpini.

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia del fronte terrestre italiano della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

- b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
- c) cippi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
- d) reperti mobili e cimeli;
- e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
- f) ogni altro residuo avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati, anche agli effetti degli articoli 118, comma 1, lettera a), e 131 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «Testo unico».

4. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del Testo unico.

Art. 2.

(Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

- a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni non riconosciute;
- b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
- c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) lo Stato.

2. Gli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione sulle cose di cui all'articolo 1 non richiedono autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, salvo che si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del Testo unico. Restano fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del citato Testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di cui al comma 2 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del proprietario o della amministrazione demaniale competente, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 3.

(Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1 che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art. 4.

(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) e con le modalità di cui all'articolo 9;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. È istituito, presso la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. La Composizione del Comitato è definita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel numero massimo di 18 componenti.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

5. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare esprime parere obbligatorio su:

a) il programma triennale degli interventi del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) gli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della presente legge.

6. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera *b)*;

b) le priorità di cui al comma 1, lettera *c)*;

c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera *d)*;

d) il programma per gli archivi di cui al comma 1, lettera *f)*.

7. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*. A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Art. 6.

(Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, il Ministero degli affari esteri promuove e coordina, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa:

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Art. 7.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche. A tal fine si avvalgono della Commissione per i beni e le attività culturali, come integrata ai sensi dell'articolo 8;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, nel rispetto degli articoli 10 e 11.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 8.

(Commissione per i beni e le attività culturali)

1. La composizione della Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è

integrata, allorché la Commissione debba esprimersi su questioni attinenti alla presente legge, da:

- a) un rappresentante del Comando Truppe alpine;
- b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA);
- c) due rappresentanti delle associazioni maggiormente impegnate, nella regione, per lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, designati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

(Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

- a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del proprietario o della amministrazione demaniale competente;
- b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;
- c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. La Soprintendenza, nei limiti delle risorse ad essa destinate, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità e dei programmi del Ministero dei beni e delle attività culturali ed ambientali, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 10.

(Reperti mobili e cimeli)

1. I reperti mobili e cimeli ritrovati sul fronte terrestre della Prima guerra mondiale appartengono allo Stato, che di regola li assegna in custodia ai comuni. Chiunque li rinventa anche fortuitamente è tenuto a consegnarli al comune nel cui territorio li ha ritrovati.

2. Al fine di perseguire il restauro e la fruizione pubblica dei reperti mobili e dei cimeli, lo Stato o il comune che ne è custode possono concederli in uso a musei e raccolte locali, pubblici o privati, che ne facciano richiesta, dandone comunicazione alla Soprintendenza competente per ter-

ritorio. La loro mancata esposizione al pubblico godimento è causa di revoca della concessione.

3. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, posseda reperti mobili e cimeli, deve darne comunicazione, entro un anno, al comune nel cui territorio si trovano o nel cui territorio sono stati trovati. Il comune li concede in uso al detentore, il quale, ove presentino speciale interesse, è tenuto ad assicurarne la pubblica fruizione, salva la sua facoltà di consegnarli al comune.

Art. 11.

(Sanzione amministrativa)

1. Chiunque, senza averne titolo ai sensi della legge regionale, si impossessa di reperti mobili e cimeli, è punito, a cura del comune nel cui territorio il fatto viene accertato, con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. Il fatto non è punibile quando è di minima entità avuto riguardo sia alle dimensioni della cosa che all'interesse alla sua conservazione sul luogo e al suo rilievo documentario. Le cose illecitamente apprese sono sequestrate ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono confiscate ai sensi dell'articolo 20, comma quarto, della stessa legge e assegnate in custodia al Comune per gli effetti di cui all'articolo 11.

Art. 12.

(Norme finali e di spesa)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

2. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché le Soprintendenze sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 9, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili sono assegnate prioritariamente dal Ministero ai progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altipiani vicentini.

Art. 13.

(Spesa e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entrando nel merito del testo, desidero precisare che l'articolo 10, concernente i reperti mobili ed i cimeli, tiene conto degli interessanti suggerimenti emersi dall'incontro informale svoltosi dianzi con il consigliere di Stato, dottor Severini, esperto della materia; in particolare il comma 3 di tale articolo chiarisce che quanti posseggano una collezione di reperti alla data di entrata in vigore della legge possono conservarla, con il solo obbligo di darne entro un anno notizia al comune e di consentirne, ove tali reperti presentino specifico interesse, la pubblica fruibilità; in alternativa possono consegnarli al comune.

Sulla base di un preciso impegno assunto nel corso del sopralluogo e al fine di accelerare l'*iter* del presente provvedimento, ho altresì provveduto a trasmettere in via informale il testo unificato da me predisposto ai colleghi della Camera dei deputati. Per la stessa esigenza di accelerare i lavori, suggerirei di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti a venerdì 10 novembre, alle ore 12.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, viene adottato quale testo base il testo unificato predisposto dal relatore e si intende approvato il termine proposto per la presentazione degli emendamenti.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

(4751) FISICHELLA ed altri: Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma

(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4751, sospesa nella seduta del 2 novembre scorso, nel corso della quale ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Informo che è stato presentato un unico emendamento che porta la firma del relatore, senatore Monticone, nel quale viene in sostanza recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Passiamo all'esame dell'unico articolo di cui consta il provvedimento:

Art. 1.

1. In relazione al ruolo di rappresentanza svolto nella capitale dello Stato dal teatro dell'Opera di Roma, fondazione di diritto privato, è disposta a favore dello stesso teatro l'erogazione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

1.1

MONTICONE, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «bilancio triennale 2000-2002» con le seguenti: «bilancio triennale 2001-2003» e le parole: «per l'anno 2000» con le seguenti: «per l'anno 2001».

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, come da lei precedentemente annunciato, i pareri pervenuti dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio sono di nulla osta, salvo una precisazione e un suggerimento della 5^a Commissione finalizzati a una migliore collocazione dell'impegno finanziario. Con l'emendamento 1.1, la copertura fi-

nanziaria viene pertanto riferita al triennio 2001-2003, anziché al triennio 2000-2002, in tal modo superando le perplessità della Commissione bilancio riguardo a un possibile esaurimento o depauperamento del fondo relativo all'anno corrente.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo esprime parere favorevole.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Monticone.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BRIGNONE. Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione perché questo provvedimento è motivato dal fatto, come indicato nella relazione, che l'Opera di Roma, dovendo fare i conti con una realtà socio-economica caratterizzata essenzialmente da un diffuso settore terziario, incontrerebbe difficoltà ad acquisire forti contribuzioni private. Devo però anche far presente alla Commissione che il settore terziario, soprattutto per quanto riguarda le risorse provenienti dal turismo, offre alla Capitale dei proventi consistenti. Devo inoltre rilevare che purtroppo vi è una eccessiva attenzione per le grandi fondazioni e gli ex enti lirici a discapito delle tante piccole iniziative culturali e che si incontrano quotidianamente gravi difficoltà per intervenire capillarmente a sostegno delle realtà culturali periferiche; a fronte di grandi interventi, anche sotto il profilo finanziario, si dimenticano a volte settori dei beni culturali e realtà minori che richiederebbero uguale attenzione.

BISCARDI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra per un intervento che è in favore di un grande ente lirico e che contribuisce nella Capitale a spettacoli di notevole valore. Ci auguriamo che questo intervento serva a promuovere una più rilevante presenza del teatro e dell'opera nella vita culturale della Capitale.

PACE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

NAVA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDEUR.

RESCAGLIO. Annuncio il voto favorevole del Gruppo PPI.

ASCIUTTI. Dichiaro il voto favorevole su questo disegno di legge, nella consapevolezza che il teatro dell'Opera di Roma è importantissimo per l'intera Nazione e che ha bisogno di tornare ai fasti di un tempo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(4176) *Disciplina generale dell'attività teatrale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri

(735) *SERVELLO: Nuove norme in materia di teatro di prosa*

(1459) *MANCONI: Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(3685) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti di strada*

(4041) *Athos DE LUCA: Norme per la valorizzazione e la disciplina degli artisti di strada*

Petizione n. 786 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Abbinamento della petizione n. 786)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 4176, 735, 1459, 3685 e 4041, sospesa nella seduta del 25 ottobre scorso, nel corso della quale aveva avuto luogo la relazione sul testo unificato.

All'ordine del giorno è iscritto anche l'esame della petizione n. 786 che, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, propongo di discutere congiuntamente ai disegni di legge in titolo, in quanto attinente alla medesima materia. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Do ora la parola al relatore, il quale ha chiesto di poter effettuare alcune precisazioni.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero precisare che nella presentazione del testo unificato non ho trascurato di fare una cronaca dettagliata di quanto era avvenuto in sede di Comitato ristretto. Ricordo che, su sollecitazione del collega Marri, si è deciso di non fissare immediatamente il termine per la presentazione degli emendamenti, perché il collega ha ritenuto legittimamente che fosse opportuno procedere preliminarmente allo svolgimento della discussione generale, alla cui conclusione, tuttavia, bisognerebbe comunque provvedere a fissare tempestivamente il suddetto termine.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARRI. Signor Presidente, molto brevemente, desidero innanzi tutto dare atto al collega Lombardi Satriani del proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, considerate le importanti correzioni apportate al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Debbo però segnalare che, nonostante avessimo convenuto di sospendere i lavori sul testo, con specifico riferimento al Capo II, relativo al Centro nazionale per il teatro, in attesa di una nuova audizione dei rappresentanti dell'AGIS, una volta conclusa la suddetta audizione – alla quale purtroppo non ho potuto partecipare – i lavori del Comitato sono improvvisamente terminati. Dopo di che il relatore ha presentato alla Commissione un testo base che però contempla anche quel Capo II rispetto al quale avevamo manifestato la nostra contrarietà. Mi riferisco in particolare al Centro nazionale per il teatro di cui non condividiamo assolutamente l'impostazione. Siamo infatti dell'avviso che una società per azioni, essendo istituzionalmente un soggetto che ha fini di lucro, non possa perseguire le finalità di un Centro nazionale per il teatro. A ciò si aggiunge che l'intero capitale di tale società per azioni sarebbe nelle mani dello Stato e che, pur se ipotizzabile, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati sembra però altamente improbabile.

Un altro aspetto che non condividiamo è la composizione degli organi del Centro nazionale per il teatro (consiglio d'amministrazione, collegio sindacale, assemblea) i cui membri si prevede che vengano quasi interamente nominati dal Ministro.

Ricordo, tra l'altro, che avevamo manifestato le stesse perplessità anche in sede di discussione del provvedimento sulle attività musicali, nel quale era previsto un organo simile al Centro nazionale per il teatro.

È sostanzialmente per queste ragioni che ritenevamo opportuno discutere nell'ambito del Comitato ristretto della possibilità di correggere queste anomalie; torno a ripetere che invece, non appena conclusa l'audizione dei rappresentanti dell'AGIS, alla quale – in base a quanto riferitoci dallo stesso relatore – era presente soltanto il senatore Lorenzi, si è deciso di concludere i lavori del Comitato.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Le cose non sono andate in questi termini.

MARRI. Questa decisione ci ha trovato in totale disaccordo perché, avendo accantonato una parte di questo disegno di legge, speravamo di poterla riesaminare al termine dei lavori del Comitato ristretto e magari anche di apportare alcune correzioni; pertanto, non avendolo potuto fare in tale sede, provvederemo a presentare delle proposte emendative che auspico possano essere accolte dal relatore e dal Governo. Mi auguro che attraverso gli emendamenti che presenteremo si possa modificare il testo con riferimento al suddetto Centro, al fine di renderlo meno dipendente dal Ministero e dargli una configurazione diversa da quella di società per azioni, perché riteniamo che le società per azioni abbiano scopo di

lucro, mentre questo Centro non deve avere alcuno scopo di lucro, così come il Ministero.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

